

L.R. 31 marzo 2025, n. 1: "Disposizioni in materia tributaria"
– oggetto assembleare n. 231/2025

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo del pdl licenziato dalla Commissione
Bilancio, Affari generali ed istituzionali in data 19 marzo
2025**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

La manovra fiscale in oggetto, finalizzata a recuperare risorse aggiuntive dopo oltre un decennio di invarianza del prelievo tributario regionale, trova la propria ragione nella volontà dell'Amministrazione di continuare a garantire e rafforzare:

- un sistema sanitario pubblico efficiente e di qualità per tutti i cittadini;
- il potenziamento del Fondo Non Autosufficienza per il finanziamento dei servizi sociosanitari alle persone con gravi disabilità;
- il sostegno per un efficiente e sostenibile trasporto pubblico locale;
- la messa in sicurezza del territorio emiliano-romagnolo per far fronte al dissesto idrogeologico aggravato dagli effetti dei mutamenti climatici

RELAZIONE AGLI ARTICOLI

Articolo 1

L'articolo 1 aggiunge il comma 1 bis all'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (*Disposizioni in materia tributaria*).

Quadro normativo

Il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*", ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, l'art.16 comma 3 ha riconosciuto alle Regioni la facoltà di variare, con propria legge, l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

L'art.5 del Decreto legislativo 6 maggio 2011 n.68 "*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.*" ha integrato la disciplina dell'IRAP, dettando norme valide solo per le Regioni a Statuto Ordinario nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea.

In particolare, la norma ha precisato, inoltre, che la riduzione dell'IRAP non può essere disposta se la maggiorazione all'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 68/2011, è superiore a 0,5 punti percentuali.

Con legge regionale n.19/2006, si sono apportate variazioni in aumento di determinate categorie economiche.

Con precedenti leggi regionali n.48/2001 e n.30/2003, sono state ridotte al di sotto dell'aliquota base del 3,90% le aliquote riferite a particolari soggetti passivi (attività operanti nell'ambito del Terzo Settore).

Intervento normativo regionale

Con la presente proposta normativa, si intende procedere a variare in aumento di 0,30 punti base l'aliquota IRAP ordinaria corrisposta in misura del 3,90% da diverse categorie e sottocategorie economiche presenti nell'elenco dei codici ATECO 2007(aggiornato 2022), da raccordare in base ai nuovi codici ATECO 2025, in vigore dal 1/1/2025 ed operativi a partire dal 1° aprile 2025, così come chiarito nella nota per la stampa congiunta dell'Istat, del sistema camerale e fiscale. La nuova classificazione, risultato del processo di revisione coordinato dall'Istat, rappresenta la versione nazionale della classificazione europea delle attività economiche in quanto dettaglia i contenuti espressi nella classificazione NACE Rev. 2.1 recependo il Regolamento delegato (Ue) 2023/137.

Al fine di agevolare l'individuazione delle categorie economiche secondo la nuova classificazione ATECO 2025, in questa fase di transizione, si rimanda alla tabella di corrispondenza pubblicata nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'ISTAT (www.istat.it)

La quantificazione della maggiore entrata, prevista con decorrenza dall'anno 2026 si basa su una stima prudenziale basata sulla rideterminazione dell'aliquota IRAP maggiorata dello 0,30 punti percentuali, rispetto alla misura ordinaria del 3,90% per determinati soggetti economici, portando le previsioni d'entrata a favore della Regione verso un incremento di almeno 100 milioni di euro.

La maggiorazione è stata calcolata partendo dei dati delle dichiarazioni IRAP per l'anno d'imposta 2022, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sul portale C.EN.T. (Cruscotto delle ENTRate Tributarie): numero dichiarazioni, base imponibile e imposta. Dall'estrazione complessiva di tutte le sezioni di attività economiche (identificate con codice alfabetico) si è proceduto *in primis* a selezionare le sezioni delle attività economiche oggetto della manovra (n.16 su n.21 sezioni complessive), escludendo quelle sezioni per le quali si applicano, per norma statale e/o regionale aliquote agevolate o fisse (Pubblica Amministrazione, Sanità, Istruzione, Servizi alle persone, organismi extraterritoriali).

All'interno delle sezioni selezionate sono state individuate quelle divisioni di attività economiche (identificate con codice numerico a due cifre) per le quali risulta applicata la sola aliquota IRAP base del 3,90%. Fatte salve quindi le divisioni per le quali è già stata apportata una maggiorazione dell'IRAP, da intervento normativo nazionale e/o regionale, esplodendo le 72 divisioni (su 88 divisioni complessive) in sottocategorie fino al dettaglio del codice identificativo a sei cifre, sono stati individuati i singoli codici ATECO dei soggetti economici ai quali viene applicato l'incremento di 0,30 punti percentuali (*All.1 tabella illustrativa IRAP*) Tale maggiorazione applicata al valore dell'imponibile delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2022, disponibile sul portale di AdE richiamato, determina una somma stimata di almeno 100 milioni di euro. Il valore di maggiore entrata è

prudenziale tenendo conto del contesto economico-produttivo relativamente al periodo in cui sono state presentate le dichiarazioni IRAP (anno 2022) su cui sono state effettuate le stime.

Articolo 2

L'articolo 2 contiene la modifica con la sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (*Disposizioni in materia tributaria*), applicando per i quattro scaglioni di reddito stabiliti con legge statale le seguenti maggiorazioni rispetto all'aliquota di base,

per l'anno 2025:

- di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
- di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- di 1,70 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro

per l'anno 2026:

- di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
- di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- di 1,55 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro

con decorrenza dal 2027:

- di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
- di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- di 1,40 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro

Quadro normativo

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022), all'articolo 1, comma 2, lettera a), ha riformulato l'articolo 11, comma 1, del TUIR, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, stabilendo che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:

<i>scaglioni di reddito</i>
a) fino a 15.000 euro;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
d) oltre 50.000 euro.

La nuova articolazione degli scaglioni IRPEF ha influito anche sull'addizionale regionale, le cui aliquote devono essere differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 68/2011.

Con la Legge regionale 24 marzo 2022, n.3 *“Disposizioni in materia tributaria”*, la Regione ha adeguato, con decorrenza dall’anno 2022 l’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF ai quattro scaglioni definiti dalla citata norma statale (legge 30 dicembre 2021, n. 234), intervenendo in modifica della L.R.19/2006.

La legge di Bilancio dello Stato 2025 ha reso strutturale la riduzione, da quattro a tre, delle aliquote Irpef (rispettivamente 23%, 35% e 43%) già prevista per l’anno 2024 dal D.Lgs. 216/2023.

L’art.1 della Legge 30 dicembre 2024, n.207 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, prevede al comma 727, il differimento al 15 aprile 2025 del termine di cui all’articolo 50 comma 3, secondo periodo, del Decreto legislativo n. 446/97 per modificare gli scaglioni di reddito previsti dall’art.11, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e le aliquote dell’addizionale regionale all’Irpef.

L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*) prevede che le Regioni a Statuto ordinario – a decorrere dal 2012 – possono, con propria legge, aumentare o diminuire l’aliquota base dell’addizionale regionale all’Irpef.

L’aliquota base è pari a 1,23% ai sensi dell’articolo 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.68/2011 tale da garantire al complesso delle Regioni a Statuto Ordinario entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi. La maggiorazione non può essere superiore a 2,1 punti percentuali, per scaglione di reddito, a decorrere dall’anno 2015.

Intervento normativo regionale

Fermo restando il quadro normativo sopra descritto, e nel rispetto del criterio di gradualità delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF in relazione alle fasce di reddito imponibile, la presente proposta di norma prevede la conferma delle maggiorazioni alle aliquote dell’addizionale regionale per i primi due scaglioni di reddito imponibile e la determinazione delle maggiorazioni per lo scaglione di reddito tra 28 mila euro e 50 mila euro all’1,70% per l’anno 2025, all’1,55% per l’anno 2026 e all’1,40% con decorrenza dal 2027, mentre per lo scaglione di reddito imponibile superiore a 50 mila euro la determinazione della maggiorazione dell’addizionale regionale all’Irpef al 2,10% a decorrere dal 2025. L’intervento complessivo proposto, intervenendo sugli ultimi due scaglioni di reddito, prevede le aliquote sulla parte discrezionale regionale come di seguito riportato.

Nel triennio 2025-2027 il quadro complessivo risulta il seguente:

2025

<i>Scaglione di reddito</i>	<i>Aliquota di base</i>	<i>Maggiorazione addizionale regionale IRPEF</i>	<i>Totale add.le reg.le all'IRPEF</i>
fino a 15.000 euro	1,23%	0,10%	1,33%
da 15.000 a 28.000 euro	1,23%	0,70%	1,93%
da 28.000 a 50.000 euro	1,23%	1,70%	2,93%
oltre 50.000 euro	1,23%	2,10%	3,33%

2026

<i>Scaglione di reddito</i>	<i>Aliquota di base</i>	<i>Maggiorazione addizionale regionale IRPEF</i>	<i>Totale add.le reg.le all'IRPEF</i>
fino a 15.000 euro	1,23%	0,10%	1,33%
da 15.000 a 28.000 euro	1,23%	0,70%	1,93%
da 28.000 a 50.000 euro	1,23%	1,55%	2,78%
oltre 50.000 euro	1,23%	2,10%	3,33%

dal 2027

<i>Scaglione di reddito</i>	<i>Aliquota di base</i>	<i>Maggiorazione addizionale regionale IRPEF</i>	<i>Totale add.le reg.le all'IRPEF</i>
fino a 15.000 euro	1,23%	0,10%	1,33%
da 15.000 a 28.000 euro	1,23%	0,70%	1,93%
da 28.000 a 50.000 euro	1,23%	1,40%	2,63%
oltre 50.000 euro	1,23%	2,10%	3,33%

L'introduzione della norma comporta un maggior gettito stimato prudenzialmente, in considerazione delle stime effettuate sui redditi dell'anno d'imposta 2022, in euro 191 milioni, per l'anno d'imposta 2025, in euro 178 milioni per l'anno d'imposta 2026, in euro 163 milioni con decorrenza dall'anno d'imposta 2027, determinato come di seguito rappresentato.

L'incremento delle aliquote dell'addizionale regionale è stato applicato ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate tramite il portale C.EN.T. (Cruscotto delle ENTRate Tributarie) riferiti all'anno d'imposta 2022 (ultima annualità disponibile).

Nella tabella di seguito sono riportati i dati utilizzati a base delle stime con riferimento ai soggetti passivi dell'imposta e relativi redditi imponibili per le quattro fasce di reddito:

FONTE: CENT ADE/MEF		
<i>dati Redditi 2022</i>		
Classe di imponibile	n. soggetti	imponibile
Fino a 15.000 euro	586.290	5.507.647.968
da 15.001 a 28.000 euro	1.234.891	25.859.416.486
da 28.001 a 50.000 euro	738.358	25.061.533.016
oltre 50.000 euro	246.587	22.202.705.670
	2.806.126	78.631.303.140

Nel triennio 2025-2027 si produce un maggior gettito, ed in particolare:

- 191 milioni di euro nel 2025, derivante dalla maggiorazione del 0,90% calcolato su una base imponibile di 9,812 miliardi di euro (per la terza fascia di reddito) e dalla maggiorazione dell'1,06% su una base imponibile di 9,873 miliardi di euro (per la fascia di reddito superiore a 50.000 euro);
- 178 milioni di euro nel 2026, derivante dalla maggiorazione del 0,75% calcolato su una base imponibile di 9,812 miliardi di euro (per la terza fascia di reddito) e dalla maggiorazione dell'1,06% su una base imponibile di 9,873 miliardi di euro (per la fascia di reddito superiore a 50.000 euro);
- 163 milioni di euro nel 2027, derivante dalla maggiorazione del 0,60% calcolato su una base imponibile di 9,812 miliardi di euro (per la terza fascia di reddito) e dalla maggiorazione dell'1,06% su una base imponibile di 9,873 miliardi di euro (per la fascia di reddito superiore a 50.000 euro).

(All.2.1 tabella illustrativa Add.IRPEF - anno 2025, All.2.2 tabella illustrativa Add.IRPEF - anno 2026, All.2.3 tabella illustrativa Add.IRPEF - anno 2027)

La previsione del maggior gettito complessivo è da ritenersi prudentiale in considerazione del periodo d'imposta preso come base di riferimento per le simulazioni, l'anno 2022, nonché per la mancata applicazione del tasso di inflazione programmato, stimato nella misura dell'1,8% per l'anno 2025, come indicato nel "Piano Strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029" (settembre 2024).

Articolo 3

L'articolo 3 prevede l'incremento degli importi della tassa automobilistica regionale previsti al Capo I del Titolo III del d.lgs. 504/1992 indistintamente del 10 % con effetto sui periodi tributari con decorrenza successiva al 1° gennaio 2026.

Quadro normativo

L'art. 17, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*" ha trasferito alle Regioni, dal 1° gennaio 1999, le competenze in materia di tasse automobilistiche, come regolamentato con D.M. 25 novembre 1998, n. 418.

L'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "*Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" ha riconosciuto alle Regioni il potere di variare, entro il 10 novembre di ogni

anno, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo, le tasse automobilistiche in aumento o in diminuzione nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.

Intervento normativo regionale

Per effetto di tale norma, dal 1° gennaio 2026 la tariffa della tassa automobilistica sarà aumentata del 10%, indistintamente per tipologia di veicolo, classe euro e potenza in kw.

In base ai veicoli circolanti sul territorio emiliano-romagnolo (n.2.753.179 complessivamente al 31 dicembre 2023) e considerando che nell'ultimo triennio è stato registrato un incasso medio annuo di circa 508 milioni di euro, applicando alle tariffe in vigore nel 2025, l'incremento, indistinto per potenza e classi euro del 10%, porterà a generare un maggior gettito prudenziale di 50 milioni (*All.3 tabella illustrativa Tassa auto*)

Si tratta di una stima prudenziale tenendo in considerazione l'andamento del mercato automobilistico in relazione alla congiuntura economica, per la criticità dei costi energetici e degli alti prezzi per il consumatore che potrebbe influire sulle previsioni delle nuove immatricolazioni nei prossimi anni.

Articolo 4

L'articolo 4 introduce, oltre alle indicazioni in merito all'imputazione delle maggiori entrate per ogni annualità del bilancio di previsione 2025-2027, per ciascun tributo oggetto della manovra, una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'art.39 c.4 del d.lgs.118/2011 e della Legge 196/2009 art.17, allo scopo di garantire la copertura finanziaria in caso di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio, preservando gli equilibri del medesimo, in base al principio sancito dall'art.81 della Costituzione italiana, tenuto conto che le previsioni si basano su elaborazioni di stima dei dati ad oggi disponibili.

Articolo 5

L'articolo 5 è una norma che si rende necessaria in quanto le modifiche apportate all'articolo 1 e 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 entrano in vigore per l'addizionale regionale all'IRPEF con riferimento dall'anno d'imposta 2025.

A decorrere dall'anno d'imposta 2026 entrano in vigore le maggiorazioni sia per l'imposta regionale attività produttive (IRAP) sia per la tassa automobilistica, rimanendo pertanto applicate, per i periodi tributari precedenti, le aliquote di questi due tributi definite dalle normative previgenti.

Articolo 6

Entrata in vigore della presente legge.